

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

IL “DECRETO DEL FARE” PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

*Le norme del DL 21 giugno 2013, n. 69
recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”*

Aggiornato con Legge di Conversione approvata dal
Senato della Repubblica

8 agosto 2013

*Il presente documento è
stato completato l'8 agosto
2013, con il contributo di tutti
gli uffici Ance.*

Sommario

MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE	4
<i>Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</i>	4
<i>Incentivi PMI</i>	5
<i>Accelerazione dell'utilizzo dei fondi strutturali europei e delle risorse del fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex-FAS)</i>	6
<i>Rifinanziamento del Piano città con i fondi strutturali inutilizzati</i>	7
<i>Pagamento dei debiti degli enti in situazione di dissesto</i>	8
<i>Fondi sblocca cantieri</i>	9
<i>EXPO 2015</i>	12
EDILIZIA, AMBIENTE E PAESAGGIO	12
<i>Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento</i>	12
<i>Semplificazioni in materia edilizia</i>	13
<i>Ristrutturazione edilizia – vincolo sagoma</i>	13
<i>Attività edilizia libera</i>	14
<i>Permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali</i>	14
<i>Rapporto CIL, SCIA – autorizzazioni preliminari</i>	15
<i>Agibilità</i>	15
<i>Proroga titoli abilitativi e convenzioni urbanistiche</i>	16
<i>Disposizioni in materia di beni culturali</i>	16
<i>Gestione terre e rocce da scavo</i>	17
LAVORI PUBBLICI	18
<i>Anticipazione del prezzo</i>	18
<i>Requisiti relativi alla cifra di affari in lavori</i>	19
<i>Esclusione automatica delle offerte anomale</i>	20
<i>Suddivisione degli appalti in lotti</i>	20
<i>Garanzia globale di esecuzione (performance bond)</i>	20
<i>Subcontratti di fornitura</i>	21
<i>Concordato in bianco</i>	22
FISCALITÀ EDILIZIA	23
<i>Eliminazione dell'IVA dalla responsabilità solidale</i>	23
<i>Conferma dell'eliminazione dell'IVA dalla solidarietà</i>	23
<i>Defiscalizzazione nuove infrastrutture strategiche</i>	25
<i>Misure sulla riscossione dei debiti tributari</i>	26
<i>Semplificazione prestazioni lavorative di breve durata</i>	27
RELAZIONI INDUSTRIALI	28
<i>Semplificazioni in materia di Durc</i>	28
<i>Acquisizione d'ufficio del Durc</i>	28
<i>Intervento sostitutivo della stazione appaltante</i>	28
<i>Validità temporale del Durc</i>	29
<i>Durc per i lavori privati in economia</i>	30
<i>Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro</i>	30
SICUREZZA SUL LAVORO	31
<i>Documentazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro</i>	31
<i>Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi</i>	32
<i>Esclusione dei piccoli lavori</i>	33
<i>Prevenzione incendi</i>	33

Il 7 agosto 2013 il Senato ha approvato, nella sua forma definitiva, la legge di conversione del **Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69** recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", cosiddetto "Decreto Fare". La legge sarà approvata, definitivamente, domani dalla Camera dei Deputati e sarà pubblicata, nei prossimi giorni, sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento contiene diverse misure di interesse del settore e **accoglie numerose proposte avanzate dall'ANCE**.

Di seguito il commento delle misure di interesse per il settore delle costruzioni, suddivise per temi di interesse, seguendo l'ordine dell'articolato.

Misure economico-finanziarie

Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Art. 1 - Il Decreto introduce alcuni cambiamenti nel funzionamento del Fondo per renderlo più efficace in considerazione dell'acuirsi della crisi.

In primo luogo, il decreto prescrive l'**aggiornamento dei criteri di valutazione del merito creditizio** delle imprese ai fini sia dell'accesso alla garanzia del Fondo che della determinazione dell'accantonamento da compiere in funzione del rischio. Inoltre, la **misura massima della garanzia diretta del Fondo è elevata all'80%** dell'importo dell'operazione finanziaria, sia per le operazioni di anticipazione senza cessione del credito nei confronti della PA, sia per le operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi. Restano validi i limiti prescritti dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2012 (importo massimo garantibile pari a 2,5 milioni di euro; importo dell'operazione finanziaria per la quale è richiesta la garanzia non può essere superiore all'ammontare del credito nei confronti della PA). Inoltre, la misura massima di copertura della garanzia diretta si applica anche alle imprese ubicate nelle aree di crisi, così come definite dall'art. 27 del DL 83/2012. Infine, sono allo studio misure per **semplificare le procedure e le modalità per la presentazione delle richieste** di accesso. Inoltre, è stato ritenuto opportuno introdurre misure affinché i vantaggi della garanzia pubblica erogata dal Fondo (la cosiddetta "ponderazione zero", vale dire l'azzeramento, per le operazioni di garanzia diretta e controgaranzia a prima richiesta, dell'assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita) arrivino alle PMI.

Si vorrebbe, infine, limitare quanto più possibile la garanzia del Fondo alle nuove operazioni di finanziamento.

Valutazione: **Positiva**

Un giudizio positivo dev'essere espresso sulla riconosciuta necessità di rivedere i criteri di valutazione della rischiosità delle imprese, alla luce della difficile fase congiunturale.

Anche l'aumento della misura massima della garanzia diretta renderà lo strumento ancora più efficace, soprattutto per le operazioni di finanziamento a medio-lunga scadenza.

Il voler limitare l'intervento del Fondo solo ai nuovi finanziamenti non dovrebbe pregiudicare le operazioni di ristrutturazione del debito delle imprese e il consolidamento delle linee di credito a breve termine.

* * *

Incentivi PMI

Art. 2 - La norma, sul modello della Legge Sabatini (n. 1329/1965), prevede la concessione alle PMI di finanziamenti agevolati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e destinati a uso produttivo.

I finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti a una convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze, ABI e CDP, a valere su un plafond appositamente costituito dell'importo di 2,5 miliardi, incrementabile fino a 5 sulla base delle risorse disponibili e delle coperture

Si tratta di finanziamenti di durata massima di 5 anni, di importo massimo per impresa pari a 2 milioni (anche frazionato) e che possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.

Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo agli interessi, erogato in più quote, nella misura massima e con le modalità che verranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, la norma prevede che i finanziamenti possono essere garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI nella misura massima dell'80% del loro ammontare e secondo modalità semplificate e con priorità di accesso che verranno definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Valutazione:

Parzialmente positiva

Gli incentivi previsti e l'orizzonte temporale sufficientemente lungo potranno sostenere la ripresa economica.

A seguito dei lavori parlamentari, è stato ampliato l'elenco degli investimenti agevolabili, ricomprendendo tutti i beni strumentali d'impresa. Sarà necessario un successivo intervento per rendere esplicita l'agevolazione anche ai beni immobili strumentali (capannoni), per i quali, al momento, non è certa l'inclusione nel beneficio.

* * *

Accelerazione dell'utilizzo dei fondi strutturali europei e delle risorse del fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex-FAS)

Art. 9 - La norma prevede la **possibilità per lo Stato di commissariare gli enti responsabili di ritardi nell'utilizzo dei fondi strutturali europei per evitare di incorrere nel taglio dei finanziamenti da parte dell'Unione Europea.**

Nella fattispecie, lo Stato può intervenire, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, ovvero di sottoutilizzazione dei finanziamenti, sostituendosi all'ente inadempiente ed intervenendo anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

In base alla norma, inoltre, nell'ambito delle proprie attività, tutte le amministrazioni di livello statale devono dare precedenza ai procedimenti, provvedimenti e atti di natura non regolamentare relativi all'utilizzo dei fondi strutturali europei.

Art. 9-bis - La norma prevede inoltre la possibilità per le amministrazioni responsabili della realizzazione di grandi progetti inclusi nella programmazione dei fondi strutturali o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di stipulare un contratto istituzionale di sviluppo e di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia SpA), anche in qualità di centrale di committenza.

Valutazione:
positiva

In un contesto in cui la spesa media dei fondi strutturali europei raggiunge solo circa il 40% del valore dei programmi a fine maggio 2013, la norma appare positiva ed integra le misure già messe in atto nei mesi scorsi – parziale deroga al Patto di stabilità interno e riprogrammazione dei fondi strutturali con il Piano Azione Coesione- per favorire l'utilizzo delle risorse.

* * *

**Rifinanziamento
del Piano città
con i fondi
strutturali
inutilizzati**

Art. 9, comma 3-bis - La norma prevede la possibilità di **rifinanziare il Piano Città con i fondi strutturali 2007-2013 non utilizzati**. A questo fine, la norma prevede una rapida analisi e selezione da parte del Ministero per la Coesione Territoriale, insieme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per i rapporti con il Parlamento, dell'ANCI e delle autorità di gestione dei programmi dei fondi strutturali europei interessate, dei progetti già presentati alla Cabina di Regia del Piano città.

Per essere finanziati i progetto –o parte di questi- dovranno essere immediatamente cantierabili, avere già acquisito tutte le autorizzazioni e garantire quindi spesa entro il 31 dicembre 2015 (termine ultimo per la rendicontazione dei fondi europei).

La selezione dei progetti avverrà con riferimento a quelli presentati dai Comuni del Mezzogiorno, con particolare riferimento alle Regioni Calabria, Campania e Sicilia dove i programmi europei presentano i maggiori ritardi in termini di spesa. Per memoria, si ricorda che l'importo dei finanziamenti richiesti ad ottobre 2012 dai comuni del Mezzogiorno ammonta a 4.800 milioni di euro di cui circa 1.112 milioni in Campania, 541 in Sicilia e 466 in Calabria.

Dall'esame dei progetti, che dovrà concludersi prevedibilmente nella seconda metà di settembre, scaturirà una **selezione dei progetti più rapidamente cantierabili da finanziare con i fondi strutturali** nell'ambito della riprogrammazione che sarà presentata ad inizio **ottobre 2013**.

Valutazione:
positiva

La norma recepisce una proposta formulata dall'Ance che, nel corso degli ultimi mesi, ha sottolineato in più occasioni che **il Piano città deve diventare uno strumento ordinario per trasformare le città** attraverso il ricorso alle risorse pubbliche disponibili, da usare come leva per il coinvolgimento di capitali privati.

In questo senso, l'Associazione ha più volte proposto di inserire il Piano Città tra le priorità della politica di coesione territoriale, destinando parte delle risorse dei **fondi strutturali europei e FAS dei periodi 2007-2013 e 2014-2020** al rifinanziamento di questo strumento per la realizzazione di politiche urbane.

* * *

Pagamento dei debiti degli enti in situazione di dissesto

Art. 12-ter - La norma prevede la destinazione di **100 milioni di euro delle anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti previste dal decreto-legge “pagamenti P.A.” (DL 35/2013) rimaste inutilizzate dagli enti locali al pagamento dei creditori degli enti in situazione di dissesto finanziario** che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dal T.U.E.L (art. 258 D.lgs 267/2000). Dalla norma è tuttavia escluso il pagamento di debiti fuori bilancio. Il pagamento delle imprese creditrici da parte dell’organo di liquidazione deve avvenire entro 120 giorni dall’erogazione dell’anticipazione.

Valutazione:
positiva


La norma appare positiva perché consente di fornire una prima risposta alle imprese creditrici degli enti dissestati, che erano stati esclusi dalle misure previste dal decreto-legge “pagamenti P.A.” (DL 35/2013).

* * *

Fondi sblocca cantieri

Art. 18 Al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso e per l'avvio di nuovi lavori, è prevista la creazione di un Fondo, cosiddetto “**Fondo sblocca cantieri**”, presso il **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**, pari a complessivi **2.069 milioni di euro nel quinquennio 2013-2017**.

DOTAZIONE DI COMPETENZA DEL "FONDO SBLOCCA CANTIERI" - valori in milioni di euro



Elaborazione Ance su DL 69/2013 "DL del Fare"

Tali risorse saranno destinate a:

- Potenziamento dei nodi;
- Potenziamento dello standard di interoperabilità dei corridoi europei;
- Miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari;
- Collegamento ferroviario tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta;
- Superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie;
- Asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento –Caltanissetta;
- Pedemontana Veneta;
- Tangenziale Esterna Est di Milano.

Gli interventi finanziabili verranno individuati tramite uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

In particolare, è previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia approvato un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione all'AAS Spa. Gli interventi del piano, saranno oggetto di una Convenzione che verrà sottoscritta da parte dell'ANAS Spa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del

decreto, le risorse del Fondo verranno destinate, attraverso delibera Cipe e nei limiti delle disponibilità annuali, a:

- Asse viario Quadrilatero Umbria-Marche;
- Linea metropolitana C di Roma - tratta Colosseo – Piazza Venezia a patto che, entro il 15 ottobre 2013, sia completata la tratta della stessa metropolitana da Pantano a Centocelle;
- Linea M4 della metropolitana di Milano;
- Collegamento Milano-Venezia, secondo lotto Rho-Monza;
- Linea 1 della metropolitana di Napoli, asse autostradale Ragusa-Catania e linea AV/AC Napoli-Bari, tratta Canello – Frasso Telesino, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento.

Lo stesso fondo finanzia, inoltre:

- lo sviluppo degli investimenti previsti dalla **Convenzione relativa alle tratte autostradali A24 e A 25 “Strade dei Parchi” per una spesa complessiva di 90,7 milioni di euro** (82,2 milioni per il 2013 e 8,5 milioni per il 2014) dei quali 34,2 milioni quali contributo statale e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione che saranno restituiti dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015;
- il **Programma “6.000 campanili”**, ovvero la realizzazione di un piano di piccole opere da realizzare nei comuni sotto i 5.000 abitanti coinvolgendo il tessuto delle piccole e medie imprese L’Anci raccoglierà le richieste di contributo, che potranno essere finanziate con somme comprese tra 500.000 euro e 1 milione di euro. Ogni Comune potrà candidare un solo progetto. A tale programma sono destinati 100 milioni a valere sulla dotazione del “Fondo sblocca cantieri” prevista per il 2014.

Il decreto prevede ulteriori finanziamenti per un totale di **300 milioni di euro (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016), da destinare ad un Investimento straordinario di edilizia scolastica**, finanziato dall'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego di propri fondi e del Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53 del DL 5/2012, da adottare d'accordo con la Presidenza del Consiglio d'intesa, il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.

A questi finanziamenti, si aggiungono **150 milioni di euro** da destinare, per l'anno 2014, ad **interventi urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali**. Il cronoprogramma prevede la presentazione delle richieste di finanziamento entro il 15 settembre, l'assegnazione dei fondi entro fine ottobre 2013, l'affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 e la conclusione degli interventi entro dicembre 2014.

Nell'ambito dei suddetti programmi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, è attribuito ai sindaci e ai presidenti delle province responsabili degli interventi, fino alla data del 31 dicembre 2014, il ruolo di Commissario

governativo, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, da definire con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Infine, procedure acceleratorie sono previste la realizzazione del Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone, degli interventi per la sicurezza ferroviaria già finanziati e previsti nel Contratto di Programma RFI 2012 non ancora approvato.

La copertura finanziaria del “Fondo sblocca cantieri” deriva in gran parte da risorse già destinate a grandi interventi infrastrutturali, quali le linee ferroviaria Torino-Lione e Terzo Valico dei Giovi. Tale scelta nasce dall’esigenza di anticipare, il più possibile, l’impiego delle risorse stanziare, privilegiando opere di pronta cantierizzazione che potranno produrre effetti reali nell’economia in tempi rapidi.

"FONDO SBLOCCA CANTIERI" - LA COPERTURA FINANZIARIA

valori in milioni di euro

	2013	2014	2015	2016	2017	Totale 2013-2017
Legge 228/2012 art.1 comma 213 <i>Ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa</i>	235	-	-	-	-	235
L. 7/2009 art.5 comma1 <i>Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista</i>	50	120	120	142	-	432
Legge 228/2012 art.1 comma 208 <i>Linea ferroviaria Torino-Lione</i>	-	96	258	143	142	639
Risorse assegnate dal Cipe, a valere sul Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al DL 98/2011, al Terzo Valico dei Giovi	50	189	274	250	-	763
TOTALE	335	405	652	535	142	2.069

Elaborazione Ance su DL 69/2013 "DL del Fare"

Valutazione:

**Parzialmente
positiva**

Le misure previste vanno nella direzione più volte invocata dall’Ance di immettere liquidità nel sistema attraverso l’investimento nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo del Paese.

L’entità delle risorse coinvolte e il profilo temporale previsto appaiono, però, ancora insufficienti al raggiungimento dell’obiettivo indicato dallo stesso decreto.

Sono inevitabili, quindi, ulteriori provvedimenti in grado di garantire un adeguato livello di spesa già a partire dall’anno in corso, per offrire un sostegno concreto al settore e all’economia nazionale.

* * *

EXPO 2015

Art. 46-bis e 46-ter - Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere indispensabili per l'organizzazione dell'EXPO 2015, è prevista la **possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di revocare**, su proposta del Commissario straordinario per l'EXPO, **i finanziamenti statali attribuiti ad opere già finanziate** con il DPCM 22 ottobre 2008, il cui progetto definitivo non è stato ancora approvato. Parallelamente, la norma prevede la possibilità per la società EXPO S.p.A. di avvalersi della Consip S.p.A. quale centrale di committenza e la possibilità per le società *in house* degli enti locali soci di EXPO S.p.A. di assumere personale a tempo determinato oltre i limiti stabiliti dalla legge per favorire la realizzazione delle opere infrastrutturali relative all'evento.

Valutazione:

Le misure integrano le disposizioni già previste per l'accelerazione dei programmi relativi all'EXPO 2015 adottati con i recenti decreti-legge.

Edilizia, ambiente e paesaggio

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

Art. 28 – Viene confermata la previsione con la quale si stabilisce che il soggetto interessato ha diritto ad un indennizzo in caso di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo nella misura pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore a 2.000 euro.

Al fine di ottenere l'indennizzo l'interessato dovrà, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della legge 241/90 rivolgersi al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo entro il termine perentorio di **20 giorni** dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Le nuove disposizioni continuano ad applicarsi in via sperimentale dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore.

Decorsi 18 mesi da tale data e sulla base di un monitoraggio relativo alla sua applicazione con regolamento, su proposta del Ministero della Pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, le disposizioni potranno essere confermate, rimodulate o soppresse nonché estese anche gradualmente a procedimenti amministrativi diversi da quelli relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa.

Valutazione:

Parzialmente

La norma è finalizzata ad introdurre l'obbligo in capo alla PA di pagare un indennizzo forfettario per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento per una maggiore certezza dei tempi amministrativi. Rispetto

positiva

a quanto previsto dal decreto legge è stato allungato il termine per la presentazione della richiesta dell'indennizzo (da 7 giorni a 20 giorni) e disciplinata la procedura nel caso si tratti di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni. Confermate, infine, le previsioni in merito all'ambito applicativo (solo procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa), alla misura da corrispondere (30 euro per un massimo di 2000) e alla sua vigenza (norma sperimentale).

* * *

**Semplificazioni
in materia
edilizia**

Art. 30 – All'art. 30 del DL 69/2013 sono state apportate delle modifiche alle norme in tema di:

- Demolizione e ricostruzione o varianti con modifica della sagoma
- Proroga validità termini inizio e fine lavori
- Agibilità parziale

Sono state inserite norme relative alla

- proroga dei termini delle convenzioni urbanistiche
- distanza tra le costruzioni e il DM 1444/68

Sono rimaste invariate le disposizioni relative a:

- Attività edilizia libera
- Estensione sportello unico CIL e SCIA
- Modifiche al procedimento del permesso di costruire in presenza di immobili soggetti a vincolo

Le disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

**Ristrutturazione
edilizia – vincolo
sagoma**

La norma proposta dal Governo all'art. 30, comma 1 lett. a) relativa alla demolizione e ricostruzione senza il rispetto del vincolo della sagoma è stata oggetto di forti critiche da parte di alcune forze politiche nonché di settori della cultura e dell'architettura. Tale opposizione si è manifestata sin dal primo passaggio del decreto legge alla Camera dei Deputati a seguito del quale erano stati apportati alcuni correttivi che di fatto ne limitavano le potenzialità. Successivamente nella lettura effettuata in Commissione al Senato è emersa una posizione ancora più restrittiva finalizzata alla soppressione della norma. Nei confronti di tale orientamento ANCE ha svolto un'intesa azione sia a livello istituzionale che politico che ha dato esito sostanzialmente positivo.

Sono state confermate le seguenti previsioni:

- ❖ viene eliminato il vincolo della sagoma come prescrizione necessaria ai fini dell'inquadramento degli interventi di demolizione e ricostruzione nella categoria edilizia della ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d);

- ❖ si prevede che nell'ambito della categoria della ristrutturazione edilizia rientrino anche gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, purché si possa accertarne la preesistente consistenza.
- ❖ salvo alcuni casi, gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché le varianti minori ai permessi di costruire in caso di modifica della sagoma non saranno soggette a permesso di costruire o Dia in alternativa ma a SCIA.

Le suddette disposizioni non si applicano agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Dlgs 42/2004 per i quali gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma.

Rispetto a quanto contenuto nel decreto legge è stata inserita un'ulteriore limitazione nel caso di immobili ricadenti nella zona A del DM 1444/68 o equipollenti ed in particolare i Comuni dovranno individuare entro il 30 giugno 2014 le aree all'interno delle zone A del DM 1444/68 o di quelle equipollenti nelle quali prevedere l'esclusione della SCIA per gli interventi di demolizione e ricostruzione, o per le varianti ai permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Qualora non lo facciano entro il termine indicato è previsto l'intervento sostitutivo della regione ed eventualmente la nomina di un commissario ad acta da parte del MIT.

Valutazione:

Positiva

Nonostante l'opposizione manifestata da alcune parti politiche ed espressa anche in un emendamento approvato in Commissione al Senato si è riusciti a mantenere, con alcune modifiche, la norma che elimina il rispetto del vincolo della sagoma per gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione e le varianti ai permessi di costruire prevedendo la relativa assoggettabilità a Scia anziché a permesso di costruire o Dia in alternativa. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per il rinnovamento urbano che comunque non va a toccare l'integrità dei centri storici, viste le funzioni ora attribuite ai comuni, nonché l'esclusione per le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito del D.Lgs. 42/04.

* * *

Attività edilizia libera

È confermato che, per gli **interventi soggetti a CIL** (comunicazione di inizio lavori), è stato eliminato l'obbligo di avvalersi di un tecnico che non abbia rapporti di dipendenza né con l'impresa né con il committente.

Valutazione:

Positiva

La norma accoglie integralmente la proposta Ance. Viene eliminata una previsione che costituiva un aggravio in termini anche di costi per il soggetto richiedente e non trovava riscontro nell'ordinamento giuridico con riferimento alle altre procedure edilizie (SCIA, Dia in alternativa al permesso di costruire, permesso di costruire).

* * *

Permesso di costruire in

Nell'ambito del procedimento del permesso di costruire vengono confermate le modifiche all'art. 20 del Dpr 380/2001 in tema di rilascio del

presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali

permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

In particolare si prevede:

- ❖ la sostituzione del silenzio-rifiuto con **l'obbligo della pubblica amministrazione di esprimersi con un provvedimento espresso;**
- ❖ **l'eliminazione dell'obbligo di convocare la conferenza di servizi** nel caso in cui l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all' amministrazione comunale.

Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico la norma specifica che resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 146, comma 9 del Dlgs 42/2004.

Valutazione:

Positiva

La norma accoglie la proposta Ance. Si tratta di disposizioni che contribuiscono a dare certezza dei termini ai fini dell'eventuale impugnativa del provvedimento di diniego

* * *

Rapporto CIL, SCIA – autorizzazioni preliminari

Viene **estesa la procedura dello Sportello unico edilizia** anche ai casi di segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione di inizio lavori. In particolare si prevede che per gli interventi che necessitano di autorizzazioni/nulla osta di altre amministrazioni il soggetto interessato ha facoltà di rivolgersi direttamente allo Sportello Unico prima della presentazione della SCIA o CIL o contestualmente a questa. In tale ultimo caso l'interessato potrà dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Rispetto alla versione del decreto legge sono state apportate delle modifiche alla possibilità di eseguire nelle zone A del DM 1444/68 con SCIA gli interventi di demolizione e ricostruzione o le varianti ai permessi di costruire per i quali è applicabile la SCIA con modifica della sagoma nonché modifiche in merito al termine entro il quale poter eseguire questi interventi (da 20 giorni si passa a 30). Per altro questo punto avrebbe dovuto essere coordinato con la soppressione del riferimento alla sagoma contenuto all'art. 30 comma 1 lett. a) che è stato soppresso in sede di conversione in legge.

Valutazione:

Positiva

La norma accoglie la proposta Ance e definisce una procedura di maggiore celerità con l'individuazione dello Sportello Unico come unico punto di riferimento per l'acquisizione dei relativi atti di assenso/nulla osta necessari anche per gli interventi soggetti a SCIA e a CIL.

* * *

Agibilità

Sono state specificate ulteriori prescrizioni in merito alla possibilità di ottenere l'agibilità parziale:

- in caso di singoli edifici o singole porzione delle costruzione è necessario che siano state non solo completate ma anche collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

- in caso di singole unità immobiliari è necessario che siano non solo completate ma anche collaudate le parti strutturali connesse.

Valutazione:

Positiva

La norma accoglie la proposta Ance in tema di agibilità parziale. Tale disposizione è particolarmente utile in un periodo di crisi come quello attuale che può portare anche ad un rallentamento nel completamento degli immobili anche in funzione dell'andamento delle vendite. Le modifiche rispetto al testo del decreto legge introducono alcune prescrizioni di natura tecnica – amministrativa finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'unità immobiliare.

* * *

Proroga titoli abilitativi e convenzioni urbanistiche

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei Deputati il Senato ha approvato un emendamento, più volte caldeggiato dall'ANCE, che proroga di tre anni il termine per l'attuazione delle convenzioni urbanistiche comunque denominate nonché per l'avvio e termine delle opere in esse previste.

Resta sostanzialmente confermata la disposizione che consente la proroga "automatica" dei titoli abilitativi edilizi sia per l'inizio lavori che per il termine di ultimazione degli stessi, ma con la precisazione che non siano scaduti. Diversamente da quanto previsto in via ordinaria l'interessato non dovrà presentare nessuna richiesta di proroga né specificare alcuna motivazione o attendere un provvedimento di concessione. Al fine di ottenere la proroga sarà sufficiente presentare unicamente una comunicazione. Restano salve le diverse discipline regionali.

16

Valutazione:

Positiva

Le norme accolgono le proposte Ance e rappresentano un importante passo anche in chiave anticrisi.

Il Senato ha introdotto altresì la possibilità per le regioni e le province autonome di variare le distanze tra i fabbricati previste dal DM 1444/68 sugli standard edilizi. Si tratta di una questione potenzialmente di grande interesse, ma che dovrà però coordinarsi con l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale che ha classificato la materia tra quelle di competenza statale.

* * *

Disposizioni in materia di beni culturali

Art. 39 – All'art. 39 sono state apportate delle modifiche in materia di autorizzazione paesaggistica che hanno, in parte, accolto le proposte ANCE:

- ❖ efficacia dell'autorizzazione paesaggistica: qualora i lavori siano iniziati nei cinque anni dal rilascio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e non, come previsto nel decreto legge, per un periodo non superiore a dodici mesi.
- ❖ procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da applicarsi nel caso in cui gli strumenti urbanistici siano stati adeguati alle prescrizioni d'uso dei vincoli: riduzione da 90 gg a 45 gg del termine del

parere del Soprintendente e, in caso di inutile decorso di tale termine, previsione dell'adozione del provvedimento finale da parte dell'amministrazione competente al posto del silenzio-assenso.

E' stata soppressa la norma che eliminava la possibilità per il comune di indire una conferenza di servizi qualora il soprintendente non avesse espresso il proprio parere sull'intervento nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.

Tale conferenza, alla quale avrebbe dovuto partecipare il soprintendente per rendere il parere non espresso in precedenza, rappresentava un evidente allungamento del procedimento.

Valutazione:

**Parzialmente
Positiva**

Viene accolta la proposta dell'ANCE volta ad eliminare il limite della durata dei lavori in merito all'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, ma è soppressa la norma che eliminava l'obbligo di indire la conferenza di servizi qualora il soprintendente non avesse entro quarantacinque giorni espresso il proprio parere sull'intervento. Tale conferenza rappresenta a questo punto un evidente allungamento del procedimento.

* * *

**Gestione terre e
rocce da scavo**

Art. 41 e 41 bis – Nella legge di conversione è stato inserito l'art. 41 bis con il quale si superano le incertezze e le contraddittorietà conseguenti sia all'art. 41 del decreto legge 69/13 che all'art. 8 bis della legge 71/13.

La gestione delle terre e rocce da scavo sarà così regolamentata:

- Applicazione Decreto Ministeriale n. 161/12 alle opere soggette a VIA e ai cantieri conseguenti ad attività soggette ad AIA
- Applicazione dell'art. 41 bis a tutti gli altri cantieri

La procedura delineata dall'art. 41 bis è abbastanza semplificata e non necessita di specifica approvazione del piano di utilizzo delle terre da parte di soggetti pubblici. In linea generale sarà altresì possibile utilizzare il materiale entro un anno dalla sua produzione o comunque anche in un termine maggiore se richiesto dalla realizzazione dell'opera di destinazione. L'originaria destinazione del materiale potrà essere mutata successivamente mediante comunicazione.

Valutazione:

Positiva

La norma accoglie varie indicazioni dell'ANCE e potrà consentire un agevole riutilizzo del materiale attraverso una procedura molto più semplice rispetto a quella indicata nel Decreto Ministeriale n. 161/12.

Lavori Pubblici

Anticipazione del prezzo

Art. 26-ter – Viene prevista, fino al 31 dicembre 2014, la corresponsione obbligatoria in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga al divieto previsto dall'art. 140 comma 1 del DPR 207/2010.

Al riguardo, viene, inoltre, previsto che, nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Inoltre, nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, è previsto che l'anticipazione venga effettuata nel primo mese dell'anno successivo.

Va segnalato che il testo licenziato in prima lettura dalla Camera prevedeva l'erogazione dell'anticipazione come mera facoltà, rimessa ad una scelta discrezionale della stazione appaltante. Tuttavia, anche per la intensa azione ANCE, il testo licenziato in via definitiva dal Parlamento prevede ora, in linea con quanto auspicato, la sua obbligatorietà e ciò anche in virtù della soluzione relativa al suo impatto finanziario sul patto di stabilità, che ha trovato l'avallo della Ragioneria Generale dello Stato, consentendo l'approvazione della misura in via obbligatoria.

L'erogazione dell'anticipazione resta subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'anticipazione va erogata all'esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi, a norma dell'art. 1282 codice civile. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Valutazione:

Molto positiva

La previsione accoglie una proposta fortemente voluta dall'Ance.

L'istituto dell'anticipazione era stato soppresso dal D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (con esclusione dei contratti cofinanziati da parte dell'Unione Europea).

La sua reintroduzione, sia pure in via transitoria, accoglie una proposta decisamente sostenuta dall'ANCE, e va quindi valutata in senso fortemente positivo.

La pesante restrizione del credito bancario, infatti, ed i ritardi nei pagamenti dei crediti da parte della PA, hanno infatti determinato una

grave crisi di liquidità del settore, che sta penalizzando tutta la filiera. La corresponsione obbligatoria dell'anticipazione consentirà, quindi, alle imprese di onorare più agevolmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti ed, in particolare, dei fornitori che, sempre più spesso, oppongono un rifiuto a fornire i materiali necessari all'avvio dei lavori prima del relativo pagamento.

La previsione in commento delinea, come sopra cennato, una soluzione per gli effetti finanziari sul patto di stabilità interno derivanti dalla corresponsione, in favore dell'appaltatore, dell'anticipazione.

La norma prevede, infatti, che l'anticipazione dovrà essere riassorbita a valere sui pagamenti effettuati nel corso dell'anno di sottoscrizione del contratto di appalto, sterilizzando, quindi, gli effetti sull'indebitamento netto derivanti dall'uscita di cassa relativa al pagamento dell'anticipazione.

Inoltre, nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, la cui anticipazione non possa essere compensata dai pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, l'anticipazione sarà corrisposta entro il primo mese dell'anno contabile successivo.

Quanto alle concrete modalità di recupero, occorrerà trovare le soluzioni applicative e/o interpretative idonee a garantire un efficiente utilizzo dell'istituto.

L'anticipazione obbligatoria avrà, peraltro, l'effetto di riallineare la normativa nazionale agli standard europei, consentendo di garantire anche un corretto confronto concorrenziale nel mercato interno e di non svantaggiare le imprese operanti in quello nazionale rispetto ai competitors che operano principalmente negli altri Paesi, dove l'anticipazione è presente.

Tale istituto, infatti, è previsto come obbligatorio in Francia – dove peraltro l'anticipazione è incrementata sino al 20%, come misura anticrisi - ed in Spagna.

**Requisiti relativi
alla cifra di affari
in lavori**

Art. 26 - La disposizione prevede la possibilità, sino al 31 dicembre 2015, di estendere all'ultimo decennio antecedente la sottoscrizione del contratto con la SOA il periodo utile per la dimostrazione, in sede di qualificazione, del possesso dei requisiti concernenti i lavori eseguiti (in categoria e "di punta"), la cifra di affari in lavori, le attrezzature tecniche e l'organico medio.

Tale modifica permette, inoltre, di eliminare un'asimmetria presente nella precedente disposizione transitoria sulla qualificazione SOA, che prevedeva la possibilità per le imprese di utilizzare i lavori realizzati negli ultimi dieci anni, mentre per gli altri requisiti di qualificazione era previsto il riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla sottoscrizione del contratto con la SOA.

Valutazione:
Molto positiva

La norma accoglie integralmente la proposta Ance e mira a facilitare, nell'attuale momento di crisi, il mantenimento delle attestazioni di qualificazione in un mercato che, negli ultimi anni, risulta caratterizzato da

una forte contrazione della domanda pubblica di lavori, con conseguente riduzione del fatturato delle imprese.

Esclusione automatica delle offerte anomale

Art. 26 - Viene prevista la proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità, per le stazioni appaltanti, di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti fino alla soglia comunitaria (5.000.000 di euro).

Valutazione:

Positiva

La norma, accoglie una proposta Ance. Per gli appalti di rilevanza nazionale, pertanto, le amministrazioni, ricorrendo al procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale, potranno usufruire di una indubbia semplificazione dell'attività amministrativa nonché di un notevole risparmio di tempo rispetto al procedimento ordinario di valutazione della congruità dell'offerta, a beneficio di una rapida cantierizzazione delle opere.

Suddivisione degli appalti in lotti

Art. 26-bis – Viene introdotto, anche grazie all'azione dell'Ance, l'obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di motivare nella determina a contrarre, circa le ragioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti. Inoltre, viene altresì precisato che, nell'ambito dei compiti dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oltre che quello di vigilanza sull'osservanza nelle gare dei principi generali contenuti all'art. 2 del Codice, venga posta particolare attenzione al principio di suddivisione in lotti funzionali a tutela della piccola e media impresa. Conseguentemente, viene precisato che, tra i dati che le stazioni appaltanti debbono fornire all'Osservatorio dei contratti pubblici relativamente al contenuto dei bandi, debba essere specificata l'eventuale suddivisione in lotti funzionali.

Valutazione:

Molto positiva

La disposizione accoglie una proposta, da tempo sostenuta dall'Ance, volta a dare concreta attuazione al principio del codice dei contratti pubblici secondo cui, per favorire l'accesso agli appalti delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ove ciò sia possibile ed economicamente conveniente.

Va, poi, considerato che il sostegno alle PMI è uno degli aspetti principali della politica europea. Lo Small Business Act ha, infatti, previsto che gli Stati Membri incoraggino le amministrazioni a suddividere in lotti gli appalti al fine di facilitare l'accesso al mercato da parte delle PMI.

Pertanto, l'introduzione della previsione normativa in commento rappresenta un grande risultato per la tutela delle imprese di piccole e medie dimensioni, consentendo un allineamento ai principi comunitari in materia, nonché ai contenuti nelle emanande direttive comunitarie in tema di appalti.

Garanzia globale di esecuzione (performance bond)

Art. 21 - Viene introdotta, anche grazie all'azione dell'Ance, la proroga al 30 giugno 2014 dell'entrata in vigore della garanzia globale di esecuzione (c.d. performance bond), prevista dall'art. 113 del Codice dei Contratti e disciplinata dagli artt. 129 e seguenti del Regolamento, D.P.R. n. 207/2010 (art. 21).

Valutazione:

Positiva

Si ricorda che tale garanzia è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti di lavori a contraente generale, nonché facoltativa (in quanto può essere richiesta a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara) per gli appalti di sola esecuzione di lavori di ammontare superiore a 100 milioni di euro.

Tuttavia, risultano ancora pochissimi i soggetti economici in grado di prestarla, con conseguente notevole restrizione del mercato.

Pertanto, il nuovo differimento dell'entrata in vigore della disposizione, già avvenuto con il Decreto Legge n. 73 del 2012, va senza dubbio valutato favorevolmente.

Subcontratti di fornitura

Art. 30 c. 5 ter – Mediante una modifica all'articolo 15 della legge n. 180/2011 (Statuto delle imprese), viene stabilito che la previsione di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 118 del codice dei contratti - che, come noto, prevede che qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 giorni, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari - si applichi ai subcontratti di sola fornitura, e non più ai subcontratti di fornitura con posa in opera.

La previsione suscita perplessità.

Infatti, la formulazione dell'articolo 15, fino ad oggi in vigore, estendeva ai subcontratti di fornitura con posa in opera la previsione del citato articolo 118 e trovava la sua ragion d'essere nella stretta correlazione tra questa tipologia di subcontratti con l'andamento dei lavori.

Nella fornitura semplice, invece, tale correlazione viene meno, ben potendo l'appaltatore fare acquisti di materiale anche per più cantieri.

In tal caso, si potrebbe perdere il nesso funzionale, richiesto dalla norma, tra il subcontratto e con lo stato di avanzamento considerato.

Al riguardo, si segnala che il Governo si è già impegnato ad introdurre gli opportuni correttivi della norma nell'ambito di un provvedimento di prossima emanazione.

Banca Dati contratti pubblici

Art. 49 ter - Viene previsto che, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge in commento, la documentazione comprovante il possesso di requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6 bis del Codice dei contratti.

Si ricorda che, per l'attuazione del predetto articolo 6 bis, l'Autorità di vigilanza ha istituito l'AVCPass, un servizio che, nell'ambito della banca dati dei contratti pubblici consente la verifica on-line del possesso dei requisiti degli operatori economici.

L'operatività del sistema in commento, tuttavia, a causa delle necessità manifestate all'Autorità in termini di assistenza e fabbisogni degli operatori, è stata prorogata dall'AVCP (Comunicato del Presidente dell'Autorità del 13 giugno 2013) al 1° gennaio 2014, data in cui l'utilizzo dell'AVCPass diventerà obbligatorio per gli appalti sopra i 40.000 euro. Resta, quindi, da verificare come la nuova disposizione verrà ad incidere su tale differimento, dal momento che sembrerebbe aver anticipato, seppure di poco, il termine prorogato dall'Autorità di vigilanza

Concordato in bianco

Art. 82 – Il provvedimento contiene alcune importanti innovazioni alla disciplina del c.d. "concordato in bianco". In particolare:

- la previsione secondo cui l'imprenditore, oltre al deposito del ricorso contenente la domanda di concordato e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, debba depositare anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- l'ulteriore previsione secondo cui, con il proprio decreto di fissazione del termine, il tribunale possa nominare il commissario giudiziale. Tale commissario, ove accerti che il debitore ha compiuto atti di occultamento, dissimulazione dell'attivo o comunque messo in atto comportamenti in frode, deve riferirne immediatamente al tribunale che, a seguito di specifiche verifiche, e del loro esito positivo, può dichiarare con decreto la domanda improcedibile e dichiarare, su istanza del creditore o richiesta del PM, ed accertata la sussistenza dei presupposti, il fallimento del debitore;
- l'obbligo per il tribunale di acquisire il parere del Commissario giudiziale, se nominato, ai fini dell'autorizzazione del debitore al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione;
- gli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale, relativi anche alla gestione finanziaria dell'impresa ed all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere con periodicità almeno mensile (che tuttavia può essere ridimensionata d'ufficio dal tribunale, nel caso in cui l'attività del debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, sentito lo stesso debitore ed il commissario) e sotto la vigilanza del commissario, se nominato. Il debitore, inoltre, deve depositare ogni mese una situazione finanziaria dell'impresa, che verrà pubblicata nel registro delle imprese. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'inammissibilità della proposta. Viene, inoltre, previsto che il tribunale possa sentire in ogni momento i creditori.

Fiscalità edilizia

Eliminazione dell'IVA dalla responsabilità solidale

Art.50 - Tra le principali modifiche apportate al Disegno di Legge di conversione del D.L. 69/2013 (cd. "decreto fare"), è sicuramente da annoverare l'attesa **eliminazione del riferimento al DURT - "Documento Unico di regolarità tributaria"**- quale documentazione necessaria per far valere l'esimente dalla solidarietà fiscale, precedentemente inserito nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.

- Sono state così accolte le istanze dell'ANCE che, con una forte azione mediatica e attraverso incontri specifici con esponenti politici e governativi, ha immediatamente chiesto l'eliminazione della complessa procedura approvata dalla Camera, che avrebbe comportato solo un pesante aggravio per le imprese, mettendo a rischio la continuità dei pagamenti in tutta la filiera degli appalti, senza incidere tra l'altro sull'efficacia dei controlli.

Conferma dell'eliminazione dell'IVA dalla solidarietà

Con questa modifica, viene quindi **ripristinata l'originaria previsione dell'art.50, D.L. 69/2013 che, come noto, ha provveduto ad eliminare l'IVA dall'ambito applicativo della responsabilità solidale** (disciplinata dall'art.35, co.28-28ter, del DL 223/2006, convertito nella legge 248/2006), accogliendo così quanto da tempo evidenziato dall'ANCE sui rilevanti problemi applicativi derivanti dall'operatività della norma. soprattutto in merito alla verifica dei versamenti IVA.

Per ciò che concerne, invece, il versamento delle ritenute Irpef sul reddito dei dipendenti impiegati nell'appalto, la disciplina sulla solidarietà continua ad applicarsi secondo le modalità oggi vigenti, ivi compresa la possibilità di escluderne l'operatività con l'acquisizione di un'autocertificazione del subappaltatore che attesti l'assolvimento degli adempimenti fiscali.

Pertanto, con riferimento alle ritenute, vengono confermate:

- l'operatività della responsabilità solidale nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e il regime sanzionatorio (sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra 5.000 e 200.000 euro) in capo al committente, qualora siano riscontrate inadempienze in capo all'appaltatore o al subappaltatore,
- la limitazione della responsabilità solidale all'ammontare del corrispettivo dovuto,
- l'esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche (di cui all'art.3, co.33, del D.Lgs. 163/2006),
- la possibilità, per il committente e per l'appaltatore, di evitare, rispettivamente, la sanzione e la responsabilità solidale, in caso di acquisizione, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione (autodichiarazione o asseverazione) attestante il corretto assolvimento degli adempimenti, già scaduti, connessi al

versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti.

Valutazione:

**Positiva per
l'eliminazione
del DURT**

A quest'ultimo riguardo, come già evidenziato, è stata **scongiurata**, grazie anche alla tempestiva azione dell'ANCE, **la definitiva approvazione della procedura telematica, basata sul rilascio del "Documento Unico di regolarità tributaria" – DURT**, che, in base al testo licenziato dalla Camera, avrebbe richiesto alle imprese:

- l'inserimento periodico, in un apposito Portale informatico messo a punto dall'Agenzia delle Entrate, di dati relativi alle retribuzioni, contributi e imposte dovute,
- la necessità di inoltrare un'istanza telematica, prima di effettuare il pagamento di ogni corrispettivo contrattuale, diretta ad ottenere il rilascio, da parte dell'Agenzia delle Entrate provinciale, del DURT, attestante la regolarità fiscale del destinatario del pagamento stesso (appaltatore/subappaltatore). In assenza di tale "certificazione telematica", sarebbe scattata la solidarietà fiscale in capo all'appaltatore, e le sanzioni per il committente, qualora gli stessi avessero provveduto comunque al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

E' evidente che **tale soluzione avrebbe complicato ancor di più la gestione amministrativa dell'appalto e incrementato il rischio del blocco dei pagamenti contrattuali, risultando, tra l'altro, del tutto inefficace anche come strumento di contrasto all'evasione. Il DURT, infatti, sarebbe stato rilasciato sì da un organismo terzo (l'Agenzia delle Entrate), ma non a seguito di un controllo preventivo sulla posizione del soggetto interessato, quanto piuttosto sulla base di informazioni fornite direttamente da quest'ultimo, garantendo, quindi, la stessa attendibilità delle informazioni dell'attuale autocertificazione.**

Per questo, l'approvazione di un simile meccanismo avrebbe comportato l'attivazione, da parte dell'ANCE e dell'intero sistema rappresentativo della filiera delle costruzioni, di una vera e propria campagna di protesta.

**In linea generale
parzialmente
negativa**

In linea generale, permangono comunque le criticità legate all'applicazione pratica della disciplina della solidarietà, seppur circoscritta al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori impiegati nell'appalto. L'intera normativa, infatti, continua a mettere a rischio la continuità dei pagamenti contrattuali e non assicura alcuna efficacia nei controlli fiscali, tenuto conto che le imprese non sono dotate dei poteri di verifica che fanno capo solo all'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, il Governo si è impegnato a trovare una soluzione nell'ambito dell'approvazione della delega fiscale, di prossima approvazione.

* * *

**Defiscalizzazione
nuove
infrastrutture
strategiche**

L'**art.19, co.3**, interviene sulla "*defiscalizzazione*" delle opere da realizzare in project financing, senza contributi pubblici (di cui all'art.33 del DL 179/2012 -legge 221/2012)

In particolare:

- viene **abbassato**, da 500 milioni a **200 milioni di euro**, l'**importo minimo delle opere** realizzabili in "*project financing*" con il meccanismo della defiscalizzazione,
- viene limitato il meccanismo alle "**nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale**", la cui **progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016**.

Pertanto, sempre in via sperimentale, la realizzazione, con contratti di partenariato pubblico-privato, di infrastrutture strategiche di importo superiore ai 200 milioni di euro che non prevedono contributi pubblici a fondo perduto, permette al titolare del contratto di fruire di un credito di imposta IRES e IRAP e dell'esenzione dal pagamento del canone di concessione, nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario.

Resta fermo che:

- il credito d'imposta, riconosciuto ai **soggetti titolari** dei relativi **contratti di partenariato** pubblico/privato (comprese le società di progetto), spetta nella **misura massima pari al 50% del costo dell'investimento** connesso alla realizzazione delle infrastrutture,
- sono ammesse al beneficio le opere di importo superiore a 200 milioni di euro, per le quali **non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia accertata** (dal CIPE) la **non sostenibilità del piano economico/finanziario**,
- l'**agevolazione consiste in un credito d'imposta a valere sull'IRES/IRAP generate** in relazione alla **costruzione e gestione dell'opera**.

Il CIPE, con proprie delibere, individuerà l'elenco delle opere che possono accedere alla "*defiscalizzazione*", definendone, in particolare per ciascuna di esse, l'importo dell'agevolazione in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. Si evidenzia, inoltre, che tali agevolazioni sono riconosciute in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Viene specificato, infine, che tali misure sono alternative a quelle previste dall'art.18 della legge 183/2011, che prevede la "*defiscalizzazione*" (IRES, IRAP ed IVA) per le nuove infrastrutture (senza limiti di importo) da realizzare con contratti di partenariato pubblico-privato, per le quali sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed in sostituzione parziale od integrale degli stessi.

Valutazione:

**Parzialmente
positiva**

Seppur vada valutato positivamente l'abbassamento della soglia del valore minimo delle opere (da 500 milioni a 200 milioni di euro) che possono accedere ai benefici fiscali, si evidenzia che l'ambito applicativo della disposizione resta comunque limitato alle nuove infrastrutture strategiche.

* * *

**Misure sulla
riscossione dei
debiti tributari**

L'**art.52** modifica la disciplina della riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a favore delle imprese in situazione di grave disagio economico.

In particolare, è prevista:

- la possibilità di **ampliare sino a 120 rate mensili il periodo di rateizzazione** (pari ad un massimo di 72 rate mensili) **concesso da Equitalia** per il pagamento dei debiti fiscali, ai soggetti in "*comprovata e grave situazione di difficoltà economica*", intendendosi per tale una situazione per la quale ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: accertata impossibilità di assolvere al pagamento del debito secondo la rateizzazione ordinaria e possibilità di assolvere al pagamento del debito con una rateizzazione più lunga (sino a 120 rate).

In sostanza, in questi casi, il lasso temporale ammesso per la rateizzazione del debito si allunga da 6 a 10 anni. Stesso ampliamento viene concesso anche nel caso di rinnovo della dilazione, in caso di accertata persistenza della grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica, tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario,

- l'incremento del **numero di rate non pagate che determinano la decadenza** dell'accordo di rateizzazione, che, da 2 rate consecutive, **passano a 8 rate anche non consecutive**;

Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, verranno stabilite le modalità attuative di tali modifiche e i meccanismi di monitoraggio degli effetti da queste prodotti,

- l'**aumento, da 20.000 a 120.000 euro, dell'ammontare minimo del debito per il quale si può procedere con l'espropriazione degli immobili**, con esclusione in ogni caso dell'abitazione principale del contribuente (ad eccezione delle abitazioni accatastate nelle categoria A/1 "*abitazioni di tipo signorile*", A/8 "*ville*" e A/9 "*castelli e palazzi di pregio artistico e storico*").

* * *

**Semplificazione
prestazioni
lavorative di breve
durata**

Art. 35 – La norma, disponendo un'integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ha previsto, in particolare, che per le prestazioni lavorative di breve durata, ossia quelle che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, siano individuate delle procedure semplificate in merito agli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, che tengano conto anche degli obblighi assolti, da altri datori di lavoro, nei confronti dello stesso lavoratore nel corso dell'anno solare.

All'individuazione di tali procedure si provvederà mediante apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ad ogni modo, nell'ambito del suddetto decreto, verranno garantiti i livelli generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Valutazione:
Positiva

La norma introdotta consente anche in questo caso, come nella previsione dell'art. 32, co. 1 lett. c) e d) di garantire una semplificazione per ciò che concerne gli adempimenti in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nell'ambito di prestazioni di lavoro di breve durata.

* * *

Relazioni industriali

Semplificazioni in materia di Durc

Art. 31 – E' stata confermata la disposizione, già presente nel decreto, che aveva modificato significativamente la formulazione dell'articolo 13-bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012, convertito dalla L. n. 94/2012 (c.d. Spending Review I) prevedendo l'abrogazione del riferimento all'art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/06, in linea con quanto segnalato e richiesto, in varie sedi, dall'Ance.

Tale riferimento consentiva, infatti, l'applicazione della c.d. "procedura di compensazione" prevista dal suddetto decreto, esclusivamente al Durc richiesto per la fruizione dei benefici economici e contributivi, di cui all'art. 1 comma 1175 della Legge n. 296/06, escludendo pertanto i Durc rilasciati nell'ambito di procedure di appalto pubblico per i quali invece era finalizzata la norma.

Valutazione:

Positiva

Accolto quanto richiesto dall'ANCE

L'abrogazione di tale riferimento consente, in ottemperanza con quanto previsto dal decreto 13 marzo 2013, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il rilascio del Durc regolare nell'ambito degli appalti pubblici, in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche laddove risultino irregolarità contributive di importo pari o inferiore.

* * *

Acquisizione d'ufficio del Durc

Confermata anche la modifica dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 118, comma 6, terzo periodo del D.Lgs n.163/2006 (codice appalti) che, nell'ottica di garantire una maggiore omogeneità normativa, prevede espressamente che sia nella fase di accertamento relativo alle cause di esclusione nonché in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori stessi, il Durc sia acquisito d'ufficio.

Valutazione:

Positiva

Tale introduzione tende ad omogeneizzare la normativa attualmente in vigore in tema di Durc e di acquisizione d'ufficio.

* * *

Intervento sostitutivo della stazione appaltante

Confermata la previsione contenuta nel decreto che introduce nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Istituto dell'intervento sostitutivo, già previsto dal Regolamento del Codice degli appalti, modificandone però l'ambito soggettivo nel senso che, oltre alla Pubblica Amministrazione, l'intervento stesso è effettuato anche ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n. 207/2010, ovvero amministrazioni

aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti.

Qualora pertanto gli stessi rilevino dal Durc un'inadempienza contributiva relativa a una o più imprese impiegate nell'esecuzione del contratto, potranno trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed effettuare direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa Edile.

Valutazione:

Positiva

Con tale introduzione è stato espressamente ampliato l'ambito soggettivo di operatività dell'istituto ai fini di una sua più corretta applicazione.

* * *

**Validità
temporale del
Durc**

La conversione in legge è intervenuta a modificare la validità del Durc rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che è passata dai 180 giorni inizialmente previsti dal Decreto Legge, a **120 giorni** dalla data di emissione.

Sono state, inoltre, confermate le specifiche fasi di acquisizione del Durc che, pertanto, potrà essere utilizzato, in corso di validità, sia per la verifica della dichiarazione sostitutiva, che per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula del contratto stesso.

E' stata introdotta la possibilità che **il Durc possa essere utilizzato anche per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.**

29

Sarà necessario, invece, dopo la stipula del contratto, acquisire nuovamente il Durc ogni **120 giorni** ed utilizzarlo per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e per l'ottenimento del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità nonché per l'attestazione di regolare esecuzione. In sostanza, con detta previsione si consentirebbe per tali adempimenti e nell'ambito dei **120 giorni** di validità, l'utilizzo di un medesimo Durc.

Resta fermo, comunque, l'obbligo di acquisizione di un ulteriore nuovo Durc per il pagamento del saldo finale.

E' stata inoltre estesa, fino al 31 dicembre 2014, **la validità del Durc a 120 giorni ai lavori edili per i soggetti privati.**

Valutazione:

**Parzialmente
positiva**

Si confermano alcune perplessità riguardo il possibile depotenziamento che un tale provvedimento potrebbe comportare nei confronti del ruolo assunto negli anni dal Durc, sia in termini di controllo del mercato che di corretta concorrenza tra le imprese sebbene la riduzione da 180 a 120 giorni abbia mitigato la portata della norma .

L'Ance è, comunque, intervenuta nelle sedi opportune evidenziando la necessità che le imprese possano però continuare ad acquisire mensilmente e anche con cadenza inferiore a 120 giorni, il documento di

che trattasi ai fini del controllo della regolarità nell'ambito dei rapporti privatistici tra le medesime, soprattutto per evitare le gravose conseguenze della responsabilità solidale.

Con riferimento all'estensione anche ai lavori edili per i soggetti privati della validità del Durc a 120 giorni con la limitazione temporale della sua validità fino al 31 dicembre 2014, si rinvia alle osservazioni di cui sopra.

* * *

Durc per i lavori privati in economia

In sede di conversione è stata introdotta la disposizione secondo la quale, *in caso di lavori privati in edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (Durc) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.*

Sul punto, l'Ance è intervenuta con una nota per richiedere che fosse specificato che tali lavori devono essere svolti esclusivamente dal proprietario dell'immobile.

Tale disposizione è stata, infatti, riformulata in Commissione al Senato e, in linea con quanto richiesto, ha previsto che l'esonero dall'obbligo di richiesta del Durc agli istituti o enti abilitati al rilascio, si applica solo ai **lavori privati di manutenzione** in edilizia realizzati **senza ricorso a imprese** direttamente in economia dal proprietario dell'immobile.

Valutazione:

Positiva

Accolto quanto richiesto dall'Ance

Con tale ultima riformulazione, circoscritta, tra l'altro, solamente ai lavori privati di manutenzione, è stato accolto quanto richiesto dall'Ance con un'apposita nota inviata in Parlamento, in merito alla necessità che venisse specificato che tali lavori devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal proprietario dell'immobile.

* * *

Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro

Art. 32 - E' stata introdotta, in fase di conversione del decreto legge, al comma 7- bis, capoverso 3- bis, una disposizione che, nell'ambito dell'art. 82 del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, prevedeva *che il prezzo più basso sia determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

Tale disposizione è stata, poi, riformulata a seguito delle proposte emendative avanzate dall'Ance, prevedendo oltre al riferimento ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale **anche il riferimento alle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.**

Valutazione

Positiva

Accolto quanto richiesto dall'Ance

È stato accolto quanto richiesto prontamente dall'Ance, in merito alla necessità che, ai fini della valutazione del costo del lavoro, si tenesse conto non solo dei minimi salariali derivanti dalla contrattazione collettiva di lavoro, bensì anche del costo derivante dalla contrattazione integrativa di secondo livello che, come noto, in edilizia, è territoriale e di cui è sancito obbligatoriamente il rispetto nell'ambito del codice degli appalti stesso.

* * *

Sicurezza sul lavoro

Documentazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 32 - Vengono modificati i commi 3 e 3 bis) dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o di somministrazione*).

Nello specifico la modifica del comma 3 del suddetto articolo prevede semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali che saranno individuati con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Solo per tali settori il datore di lavoro committente può scegliere di redigere il DUVRI oppure di individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, che sovrintenda al coordinamento e alla cooperazione tra le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva.

Con la modifica del comma 3 bis) dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 viene elevato da due a cinque uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI, sempre che i lavori o i servizi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato, da svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 81/08.

Tali adempimenti nel nostro settore si applicano di rado, dal momento che in presenza di piano di sicurezza e coordinamento e di piano operativo di sicurezza il DUVRI non deve essere redatto. La disposizione è invece obbligatoria nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda.

Valutazione:

**Parzialmente
positiva**

Pur non essendo una norma che interessa direttamente il settore delle costruzioni si rileva, tuttavia, che le modifiche proposte non comportano una semplificazione reale, innanzitutto perché il DUVRI è, ormai, uno strumento consolidato e ampiamente utilizzato dalle imprese e poi perché la facoltà, da parte del datore di lavoro committente, di individuare una figura professionale ad hoc per assolvere ad alcuni adempimenti, piuttosto che redigere il DUVRI (ma solo per settori a basso rischio che dovranno essere individuati), non sembra andare nella direzione di una vera semplificazione. Quello che è certo è che vi saranno nuovi oneri economici a carico delle imprese che sceglieranno di seguire tale strada.

Viene introdotto, all'art. 29 del D.Lgs. 81/08 (*Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*), il comma 6-ter che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che individuerà settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali. I datori di lavoro delle aziende operanti nei settori suddetti potranno dimostrare, attraverso un apposito modello definito dal decreto, di aver effettuato la valutazione dei rischi.

Valutazione:

Positiva

La norma non riguarda il settore delle costruzioni che, presumibilmente, non rientrerà nel suddetto elenco.

Sono state introdotte, altresì, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. Con la modifica dei commi 11 e 12 dell'articolo 71 del D.Lgs. 81/08 (*Obblighi del datore di lavoro*) è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuto a effettuare la prima verifica. Decorso inutilmente il suddetto termine, il datore di lavoro può avvalersi sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati abilitati. Per le verifiche successive, il datore di lavoro può, invece, avvalersi indifferentemente delle ASL o delle ARPA o di soggetti pubblici o privati abilitati.

Valutazione:

Positiva

La misura è senza dubbio positiva perché snellisce, seppure solo parzialmente, una procedura che le associazioni datoriali hanno sempre criticato in quanto troppo contorta e di difficile attuazione.

* * *

**Qualificazione
delle imprese e
dei lavoratori
autonomi**

Verranno individuati, attraverso un DPR, settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Valutazione:

Positiva

La norma è finalizzata ad accelerare il processo di individuazione dei settori e dei criteri di qualificazione delle imprese non essendo più necessario, come invece prevedeva la disposizione precedente, che gli stessi vengano definiti nell'ambito della Commissione consultiva permanente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

* * *

Esclusione dei piccoli lavori

E' stato modificato il comma 1, lettera g-bis) dell'articolo 88 del D. Lgs. 81/08 (Campo di applicazione) escludendo i piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI del D. Lg. 81/08.

L'esclusione, dal campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D. Lgs. 81/08, dei lavori di entità non superiore a 10 uomini giorno (ad eccezione di quelli rientranti nell'allegato XI che, comunque, sono una minoranza) comporta preoccupanti conseguenze sul piano della "qualificazione" dei soggetti operanti nei cantieri per i motivi sottoelencati.

Non si applicherebbe l'art. 90 del D.Lgs. 81/08, che prevede, al comma 9, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici, che comprende:

- l'esibizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- l'esibizione del DURC;
- l'esibizione del Documento di valutazione dei rischi (la cui redazione, comunque, rimane un obbligo delle imprese)
- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi .

In tale contesto appare evidente la possibilità da parte di operatori economici non qualificati di operare sul mercato sfuggendo a qualsiasi meccanismo di verifica preventiva circa la loro idoneità; il tutto a scapito, evidentemente, della sicurezza dei lavoratori.

Non si applicherebbe l'articolo 99 del D. Lgs. 81/08 che prevede la trasmissione, da parte del committente, alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare, elemento fondamentale, ai fini della programmazione delle attività di controllo da parte degli organi di vigilanza;

Valutazione: Negativa

L'unica semplificazione per le imprese resterebbe il mancato obbligo di redazione del Piano Operativo della Sicurezza (POS) che, tra l'altro, non risulta essere un grosso onere per la stessa.

* * *

Prevenzione incendi

In materia di prevenzione incendi l'intervento di modifica è rivolto agli enti ed ai privati delle nuove attività introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. Il comma 1 dell'articolo in esame introduce una semplificazione burocratica, ossia l'esenzione dall'obbligo di presentazione dell'istanza preliminare qualora gli enti ed i privati suddetti siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Il comma 2 differisce di un anno, portandolo al 2014, il termine previsto dal

medesimo regolamento, in scadenza il prossimo 7 ottobre, per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 del regolamento, ivi compresa, esclusivamente per le fattispecie diverse da quelle previste al comma 1 dell'articolo in esame, la preliminare presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del regolamento.

Valutazione:

Positiva

La misura è volta sia a semplificare gli adempimenti di prevenzione incendi, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi per le imprese sia a rendere sostenibili i tempi di assolvimento degli adempimenti stessi.